



LE CARTE DEI GIURISTI TRA ESPERIENZA GIURIDICA E VITA DELLE PERSONE*

di Giuseppe Filippetta**

L'intervento di Andrea Becherucci ha messo a fuoco, con grande precisione e con sicura competenza, le cause del disinteresse degli storici, dei giuristi e degli storici del diritto per gli archivi dei giuristi. Io vorrei soffermarmi innanzi tutto sull'estrema ritrosia dei giuristi nell'utilizzare gli archivi nei loro studi, e vorrei farlo partendo dalla ragione di questa ritrosia indicata da Becherucci: i giuristi si interessano poco delle carte d'archivio se non per gli abbozzi o scritti inediti capaci di offrire elementi per lo studio di una determinata teoria o costruzione giuridica.

È di immediata evidenza il peso che in questo atteggiamento conoscitivo dei giuristi, e nel suo operare come freno all'interesse per gli archivi, hanno – in modo diverso e con intensità diversa - le concezioni normativistiche e istituzionalistiche del diritto e l'idea del rapporto tra storia e diritto e tra scienza giuridica e storia del diritto che queste concezioni portano con sé.

Per approfondire questo aspetto vorrei ricorrere alla riflessione di Riccardo Orestano, che ha mostrato come l'idea di 'ordinamento giuridico' sia l'equivalente dell'idea di sistema per i razionalisti e di organismo per i sociologi: l'ordinamento è un *ordo rerum* oggettivamente dato e i concetti che i giuristi elaborano sono un semplice riflesso di quell'*ordo*. In questo modo normativismo e istituzionalismo tendono a porre la scienza giuridica, specie nei suoi elementi biografici, fuori del proprio oggetto di studio, non consentendole di cogliere la propria partecipazione alla costruzione dell'oggetto del proprio sapere. Una partecipazione che invece c'è e che gli archivi dei giuristi possono aiutare a ricostruire.

Il riferimento a Orestano è importante non solo sul terreno della consapevolezza critica circa il modo di pensare e di fare storia dei giuristi, ma anche su quello dell'apertura di un nuovo tempo e di un nuovo spazio di riflessione, dentro i quali le carte d'archivio possano essere per i giuristi un rilevante strumento di conoscenza.

Una maggiore attenzione per il diritto come esperienza giuridica - e qui oltre a Orestano, Betti, Giuliani, Capograssi e Crifò, vorrei ricordare i recenti studi di Cervati e di Cerrone -

* Intervento al Convegno 'Gli archivi dei giuristi e la loro tutela' svolto presso la Sala del Refettorio della Biblioteca della Camera dei deputati il 12 aprile 2018.

** Già Direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica.

consente di guardare al 'mondo del giuridico' senza distinguere e separare dentro di esso il 'mondo dei comportamenti umani' (e delle istituzioni cui gli uomini danno vita), il 'mondo delle norme' e il 'mondo delle attività di riflessione sui comportamenti e sulle norme' (il mondo della scienza giuridica). «Sotto questo aspetto - scrive Orestano - nessuna differenza si può fare tra fonti giuridiche e non giuridiche [...] Ancor più: in certi casi sono soltanto o quasi soltanto le cosiddette fonti extragiuridiche che ci permettono di conoscere o di intravedere interi periodi o settori dell'esperienza romana».

Se ci si interessa del diritto come esperienza giuridica, le carte d'archivio dei giuristi assumono una grande importanza, anche per un aspetto che sempre Orestano ci indica quando ricorda che è un dato storico «il fatto che i giuristi in una determinata esperienza abbiano portato attenzione allo stillicidio da un tetto e "ignorato" quello dalle mani di seimila spartachisti crocefissi lungo la via Appia».

Questo passo di Orestano ci dice che lo scrivere dei giuristi, al pari del loro silenzio, ha sempre una motivazione storicamente situata, sta dentro la storia e anche dentro la storia personale di ciascuno di loro. Le carte d'archivio possono servire a ricostruire quella motivazione storicamente situata e a individuare con essa lo scopo, la funzione, i caratteri di una certa costruzione dogmatica, teoria o interpretazione giuridica.

Faccio alcuni esempi.

«Autarchia» è un neologismo inventato da Santi Romano nel 1897 per non usare le parole «autonomia» e «decentramento» e per sostituirle con un nuovo termine capace di immergere nel tecnicismo giuridico dell'organizzazione amministrativa dello Stato, sino a farla scomparire, la questione politica dell'autonomia e dell'autogoverno delle comunità locali. Quel che Santi Romano fa, in nome della precisione dell'analisi giuridica, è sistematizzare le relazioni centro-periferia nel segno dell'assoluta prevalenza dello Stato e della riduzione dell'autonomia municipale a una specie particolare dell'amministrazione statale: il comune viene sottoposto all'assoluto controllo governativo e perde ogni valenza di rappresentanza dei cittadini.

Creando una nuova parola e usandola al posto di quelle prima impiegate, Santi Romano ipercentralizza il rapporto tra Stato e collettività locali, fa del comune un «oggetto dell'amministrazione dello Stato» e consegna al passato e al non-giuridico tutti gli ideali e i dibattiti municipalisti che, dalla Repubblica romana del 1849, avevano accompagnato le lotte del Risorgimento.

La situazione storica in cui Romano inventa la parola «autarchia» è la 'crisi di fine secolo', quando il presidente del consiglio Antonio Starabba di Rudinì ordina agli apparati statali di «porre un freno efficace al movimento socialista. A quel movimento socialista che, con Andrea Costa, già nel 1883 aveva lanciato la parola d'ordine 'Impadroniamoci dei Comuni!' per sottrarre l'amministrazione comunale alle ingerenze del governo statale e per farne uno strumento della partecipazione democratica, dell'autogoverno e dell'emancipazione civile e sociale dei cittadini.

Il secondo esempio che voglio fare riguarda sempre Santi Romano, che insegna a Modena dal 1902 al 1908 e che vive da vicino gli scioperi agrari e in particolare i grandi scioperi parmensi che punteggiano tutto il 1907 destando attese di redenzione tra i lavoratori e grandissimo allarme tra i proprietari e la borghesia. Per comprendere il clima del momento basta ricordare la frase attribuita dalla stampa a Alceste De Ambris: «una scatola di cerini costa due soldi e contiene centoventi fiammiferi, sufficienti per incendiare altrettanti cascinali».

De Ambris e Masotti nel 1907 superano la concezione soreliana dello sciopero generale come mito palingenetico, e anche l'idea di Leone della sua natura spirituale e simbolica, per fare di esso una pratica concreta e non episodica di lotta e di autoeducazione del movimento dei lavoratori. Per De Ambris e Masotti il sindacato - articolato nelle Leghe, nelle Federazioni di mestiere e d'industria, nelle Camere del Lavoro - è il solo organismo nel quale si esprime la classe lavoratrice in vista della rivoluzione sociale.

Lo sciopero parmense del 1907 fu davvero impressionante: ventimila lavoratori della terra incrociano le braccia, sostenuti da seimila operai delle industrie dopo 56 giorni di serrata degli agrari; ottocento ciclisti affiggono nell'intera provincia i manifesti con l'ordine di sciopero; i lavoratori organizzano 'pentole comuniste' autogestite e l'ospitalità dei figli degli scioperanti presso famiglie di altre città.

È in questa concreta situazione storica che Santi Romano elabora la prolusione sullo Stato moderno e la sua crisi, che pronuncerà due anni dopo, e sappiamo cosa egli dirà del ruolo svolto dai sindacati nella dissoluzione del 'vecchio Stato moderno'. Non credo che si possa comprendere la prolusione romaniana se la si isola dal contesto in cui nasce, anzi penso che la stessa presenza di questa prolusione nella recente riflessione di tanti giuristi non sia che il segno del ritorno di antiche preoccupazioni.

Il terzo esempio riguarda invece Vezio Crisafulli, che a metà degli anni Cinquanta, precisamente tra il 1954 e il 1957, configura la sovranità popolare, sancita dall'articolo 1 della Costituzione, come sovranità dei singoli cittadini e concepisce il popolo sovrano come una moltitudine di singoli individui, sovrana di per sé, senza avere bisogno di essere rappresentata da un altro soggetto. Dopo il 1957 Crisafulli metterà in sonno e chiuderà in un cassetto questa ricostruzione della sovranità popolare, preferendo piuttosto sottolineare il ruolo fondamentale dei partiti politici e del sistema rappresentativo.

Queste due fasi del pensiero crisafulliano hanno a che fare con la vita e le scelte personali di Crisafulli, che dopo essere stato fascista, aver scritto (da giurista non militante, ma comunque consapevole) su riviste fasciste ed essere stato ascoltato consigliere giuridico di Dino Grandi, dal 1943 si schiera contro il regime. Aderisce prima all'Unione proletaria italiana di Giuliano Vassalli, poi al Movimento di unità proletaria per la repubblica socialista e poi al Psiup, della cui direzione è componente, oltre che essere uno dei principali curatori (con Eugenio Colorni e Achille Corona) dell'edizione romana dell'*Avanti!*. Passa quindi al Pci, del quale è, dal maggio del 1944 fino al gennaio 1957 (quando esce dal partito), il giurista di punta anche per lo stretto rapporto che instaura con Togliatti.

Soprattutto dal 1950 Crisafulli è il principale protagonista (anche in qualità di presidente del relativo comitato) della 'grande campagna in difesa della Costituzione' promossa dal Pci. In quel momento di durissimo scontro politico, Crisafulli - che nel 1950 pubblica addirittura un divulgativo *Manuale dei diritti del cittadino* - invoca la sovranità dei singoli cittadini quale riserva di potenza sovrana incastonata nel protagonismo dei singoli, per contrastare quelli che lui, in linea con la propaganda del Pci, chiama il «regime del 18 aprile» e «il tentativo di colpo di Stato di De Gasperi».

Questi tre esempi credo dimostrino la grande importanza che lo studio delle carte dei giuristi riveste per riflettere sull'esperienza giuridica, dentro la quale stanno i giuristi, le loro vite, le loro elaborazioni, le loro costruzioni dogmatiche. Queste carte sono indispensabili per comprendere il rapporto tra la riflessione del giurista e quanto accade intorno a lui, per scrutare dentro quella riflessione e provare a cogliere l'influenza su di essa esercitata tra la storia 'esterna' e quella personale, per tentare di comprendere ciò che spinge o che contribuisce a spingere il giurista a percorrere un determinato sentiero di pensiero.

Un'avvertenza mi pare però doverosa: gli archivi personali, non solo quelli dei giuristi, sono spesso una sorta di autobiografia o di biografia scritta dai familiari; e per questo molte volte non troviamo in essi carte che riguardano fatti o scelte che si vorrebbe far dimenticare. Faccio un solo esempio: non conosco a fondo l'Archivio Mortati, ma immagino che in esso non sia facile trovare documenti significativi sui suoi rapporti con il fascismo, sulla sua adesione al fascismo, di cui Mortati tante volte, con profondo e addolorato rimorso, ha parlato a Mario Galizia, il giurista che con maggior rigore morale ha affrontato il tema dei rapporti tra il costituzionalismo fascista e quello repubblicano.

Questa avvertenza, però, a sua volta mette sotto i nostri occhi l'importanza degli archivi dei giuristi, perché l'esistenza di una pluralità di archivi personali (e di inventari adeguati, magari disponibili *on line*) permette allo studioso di andare alla ricerca in altri archivi delle tracce di ciò che un determinato giurista ha voluto cancellare dal proprio. Penso in particolare agli epistolari e alla possibilità di rinvenire presso l'archivio di un giurista le lettere a lui inviate da un altro giurista. Viene qui in considerazione la fondamentale importanza dello stare in rete degli archivi e della loro digitalizzazione.

Tornando alle cause dello scarso interesse per le carte dei giuristi, a quelle segnalate da Becherucci ne aggiungerei un'altra, che riguarda specificamente lo scarso interesse degli storici per gli archivi dei giuristi e che consiste nella relativa separatezza esistente (soprattutto in passato, un po' meno oggi) tra la storia raccontata dai giuristi e quella raccontata dagli storici.

Credo che uno dei passaggi attraverso i quali si costituisce, a partire dalla fine dell'Ottocento, l'autonomia disciplinare della scienza giuridica, e in particolare della giuspubblicistica, sia il fare della storia dello Stato italiano una sezione (un paragrafo, un capitolo) del manuale giuspubblicistico. È questa una scelta che diventa tradizione, che arriva sino ai giorni nostri e che è strettamente legata al tema della continuità dello Stato.

Per la storia scritta dai giuristi gli storici mostrano da sempre un totale disinteresse, anzi spesso non la conoscono: quanti storici contemporanei sanno che nelle *Lezioni* di Vezio Crisafulli vi era un'intera sezione dedicata alla storia dello Stato italiano e che Manlio Mazzotti di Celso ha scritto per gli studenti un volume su quella storia?

Eppure – e faccio solo una delle tante osservazioni possibili – la scienza giuridica è stata una delle grandi protagoniste, anche attraverso la manualistica, di quella continuità dello Stato tra fascismo e Repubblica che tanto interessa gli storici. E la storia raccontata dai giuspubblicisti è stata un potentissimo strumento attraverso il quale generazioni e generazioni di studenti (poi diventati avvocati, magistrati, pubblici funzionari) sono state educate a vedere in un certo modo il rapporto tra lo Stato repubblicano e il passato, la vicenda formativa di quello Stato e i contenuti della Costituzione del 1947, e a interpretare in una certa maniera quegli stessi contenuti.

Consultare i documenti presenti negli archivi dei giuristi permetterebbe agli storici di scrutare più a fondo i fenomeni culturali e politici e ai giuristi di non trascurare il contesto di nascita delle proprie costruzioni e interpretazioni. Permetterebbe agli uni e agli altri di non dimenticare che il diritto è storia e vita, che la storia è storia delle vite delle persone e che il diritto sta dentro le vite delle persone, di quelle che lo creano, di quelle che lo interpretano, di quelle che lo invocano, di quelle che lo subiscono.